

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2171

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, LAMORTE, AVELLONE, BIAFORA, BONSIGNORE,
CARDINALE, CASINI PIER FERDINANDO, CURSI, FARAGUTI,
FAUSTI, GRIPPO, LA PENNA, LIA, LEONE, MATULLI,
MENSURATI, PIREDDA, SANTONASTASO**

Presentata il 15 gennaio 1988

Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La evoluzione talvolta tumultuosa delle varie modalità di trasporto trova il nostro Paese in condizioni di incredibile arretratezza e con una situazione completamente squilibrata.

Tale stato di cose pone l'Italia in condizioni di difficoltà anche a livello di rapporti internazionali ed impone l'adozione di rapidi meccanismi di aggiornamento per non aumentare il tasso di marginalità.

Nel settore delle infrastrutture intermodali gli altri Paesi ad economia avanzata hanno già da tempo realizzato strutture e soluzioni efficienti e funzionali, mentre da noi sino ad oggi sono state realizzate soltanto iniziative di modesta

caratura e per lo più finalizzate all'integrazione tra mezzo gommato e mezzo ferroviario.

Solo di recente sono stati impostati ed adottati provvedimenti (programma integrativo per le ferrovie e normativa successiva) finalizzati a realizzare un disegno di riequilibrio, ma si è trattato di iniziative parziali e non risolutive delle complesse esigenze esistenti nel settore; nulla, allo stato dei fatti, risulta adottato nel settore del cabotaggio, che pure potrebbe fornire una risposta interessante rispetto al cennato disegno di nazionalizzazione.

Sul piano programmatico, peraltro, con legge 15 giugno 1984, n. 245 è stato

approvato il Piano generale per i trasporti, che delinea una cornice di riferimento interessante e valida, ma che stenta ad attivare i propri stessi meccanismi interni.

In questo quadro l'esigenza di favorire infrastrutture destinate alla intermodalità diviene compito quasi obbligato per lo Stato, sia al fine di sostenere le iniziative attualmente in fase di studio, riconducendole ad un disegno di programmazione generale, sia per fornire un quadro di riferimento unitario che eviti, come spesso è avvenuto in passato, investimenti

inutili, duplicazione o « nuove cattedrali nel deserto ».

Con la presente proposta di legge ed in linea con le indicazioni del Piano generale per i trasporti, si auspica la realizzazione di un « Piano » centralizzato sul Ministero dei trasporti e commisurato alle esigenze complessive del Paese, anche per quanto riguarda le priorità.

Per realizzare questo obiettivo, con le cautele del caso, si è pensato di ricorrere allo strumento concessorio che si è dimostrato, negli anni, l'unico capace di consentire la necessaria snellezza operativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate, predispone di intesa con i Ministri della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, e dell'ambiente un piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali di rilevanza nazionale.

2. Il piano è adottato con decreto che il Ministro dei trasporti emana dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. La medesima procedura viene seguita per modifiche ed integrazioni da apportare al piano.

4. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

ART. 2.

1. Per la realizzazione delle infrastrutture previste dal piano si provvede mediante concessioni che il Ministro dei trasporti attribuisce con decreto, da emanare con la modalità di cui all'articolo 3, a società a prevalente capitale pubblico ovvero a società per azioni costituite ai sensi degli articoli 2333 e seguenti del codice civile. Nell'attribuzione della concessione costituisce titolo preferenziale l'esser già concessionaria di infrastrutture pubbliche.

2. Nel caso delle Società per Azioni di nuova costituzione, di cui all'articolo 2333 del codice civile, una quota non inferiore al 30 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale delle società

concessionarie deve essere offerto in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 20 per cento delle azioni è comunque riservata agli enti pubblici, alle amministrazioni pubbliche ed alle aziende autonome pubbliche nonché alle società concessionarie di infrastrutture pubbliche. Tali quote possono essere ridotte ove, entro 6 mesi dalla apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato integralmente sottoscritto.

3. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di società già concessionarie di infrastrutture pubbliche, non può essere inferiore al 40 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse.

4. Il collegio dei sindaci della società concessionaria di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui 3 sono nominati rispettivamente dai Ministri dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici. Gli altri due membri sono eletti con le normali procedure previste dal codice civile. Presidente del collegio dei sindaci è il membro designato dal Ministro dei trasporti.

ART. 3.

1. Il decreto di concessione è emanato dal Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della marina mercantile, dei lavori pubblici e dell'ambiente.

2. La concessione non può aver durata inferiore a 30 anni.

3. La concessione è assentita dal Ministro dei trasporti sentiti i Ministri indicati dal comma 1, valutata la compatibilità ambientale dei singoli progetti.

4. Il decreto di affidamento in concessione definisce altresì la relativa convenzione da stipularsi con i concessionari e nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione delle infrastrutture intermodali concesse;

b) la procedura per accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e delle esecuzioni dei lavori in corso d'opera nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) il meccanismo per l'erogazione di contributi;

d) l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di costruzione nonché di esercizio per tutta la durata della concessione;

e) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

f) le tariffe per la prestazione di servizio.

5. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare e il piano finanziario della infrastruttura concessa.

ART. 4.

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito un apposito fondo di interventi per contribuire al finanziamento delle infrastrutture intermodali previste dal piano.

2. Tale fondo deve configurarsi come sezione autonoma del fondo per l'investimento e l'occupazione e non può essere inferiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali complessivi destinati a tale fondo.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dei trasporti, da formularsi di intesa con i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, attribuisce annualmente, sulla base delle priorità individuate dal piano, le quote da attribuire alla società concessionaria a titolo di parziale contributo in conto capitale per la realizzazione delle infrastrutture.

ART. 5.

1. Le società di cui all'articolo 2, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzate ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 24 e seguenti del codice civile, nonché azioni ordinarie e di godimento, ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Le società sono altresì autorizzate a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa.

2. Le società stesse sono autorizzate a contrarre mutui sul mercato dei capitali sia nazionale che estero. Sui mutui contratti in valuta estera, sia direttamente dalle società concessionarie, se a ciò espressamente autorizzate, sia dagli istituti di credito autorizzati dal Ministero del tesoro, è accordata la copertura dello Stato sul rischio di cambio in base alle leggi vigenti al momento della stipula del mutuo.

ART. 6.

1. Alle società concessionarie di infrastrutture intermodali possono essere concessi contributi sugli interessi dei mutui da esse contratti.

2. La misura del contributo è determinata dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto del tipo di mutuo, della sua durata, e, del piano di ammortamento, in maniera da offrire ai mutuatari oneri finanziari non superiori a quelli ottenibili in media sul mercato dei capitali dei paesi della CEE.

3. I predetti contributi non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 4.

ART. 7.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni

dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, secondo gli indirizzi del piano generale per i trasporti.

ART. 8.

1. Le tariffe per la prestazione dei servizi resi dalle strutture intermodali, determinate in funzione delle esigenze di economicità della gestione, sono approvate dal Ministero dei trasporti.

ART. 9.

1. All'onere derivante dagli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento per le « opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane », nonché eventuali somme previste nelle leggi di bilancio con vocazione specifica.